



Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Cappuccina civici 36-38-40 a Mestre Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale n.742 del 28/11/2018 è stata regolamentata la circolazione in occasione dei lavori al Condominio Leonardo da Vinci sito in via Cappuccina civici 36-38-40 in Mestre-Venezia;
- la Ditta Condominio Leonardo Da Vinci ha fatto richiesta di proroga di occupazione temporanea di suolo pubblico per terminare i lavori;
- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Sportello Unico Commercio Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 5 con prot. n. 202563 del 16/04/2019 ha concesso la proroga di occupazione temporanea di suolo pubblico fino al 28/06/2019, per terminare i lavori di riqualificazione architettonica ed energetica del Condominio Leonardo Da Vinci sito in via Cappuccina 36/38/40 Mestre Venezia;

Considerato che:

- per la realizzazione dei lavori si rende necessario occupare parte della carreggiata stradale e le aree di sosta;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta dei veicoli in corrispondenza dell'area di cantiere con l'onere di provvedere con un anticipo di almeno 48 ore alla posa della segnaletica mobile di divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo sugli stalli interessati dai lavori;
- durante le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri;

Riconosciuto che:

- l'Impresa Esecutrice dovrà predisporre la necessaria segnaletica che evidenzia la chiusura anticipata della viabilità e garantire al contempo l'accesso ai passi carrabili che insistono lungo la viabilità interessata dal provvedimento di occupazione, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- l'Impresa Esecutrice dovrà garantire inoltre la percorribilità pedonale dei portici del condominio interessato dai lavori di ristrutturazione;

Preso atto che la ditta deve rispettare le prescrizioni previste dal provvedimento di occupazione temporanea di suolo pubblico;



Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Sportello Unico Commercio Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 5 e acquisita con prot. n. 278616 del 03/06/2019;
- l'Ordinanza Dirigenziale n.742 del 28/11/2019 "Regolamentazione della circolazione in via Cappuccina civ. 36/38/40 a Mestre Venezia";
- il provvedimento di occupazione temporanea di suolo pubblico prot. n.202563 del 16/04/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

- 1 di regolamentare la circolazione in via Cappuccina civici 36-38-40 in Mestre Venezia, secondo le seguenti disposizioni:
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso in via Cappuccina e in Piazzale L. Da Vinci;
 - 1.2 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo sull'area interessata dal provvedimento di occupazione di suolo pubblico;
 - 1.3 fissare il divieto di transito in corrispondenza dell'area di cantiere per i veicoli provenienti dal Piazzale L. Da Vinci;
 - 1.4 è fatto obbligo al richiedente di installare la prevista segnaletica stradale;
 - 1.5 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
 - 1.6 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili alle proprietà private e alle attività commerciali, nonché il transito ai mezzi di soccorso e di pronto intervento;

- 1.7 durante le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri:
- 1.8 è fatto obbligo all'impresa di rispettare le prescrizioni del provvedimento di occupazione di suolo pubblico di cui in premessa;
- 2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- 3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili"e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

4 prescrizioni a carattere generale:

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al 28/06/2019.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 3 giugno 2019

IL DIRIGENTE arch. Loris Sartori (*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.